

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE correlata all'esecuzione di interventi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (conv. nella L. n. 77/2020)

FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA IFIGEST S.p.A.

Piazza S. M. Soprarno 1, 50125 Firenze

Tel.: 055 24631 – Fax: 055 2463231

E-mail: info@bancaifigest.it

Sito internet: www.bancaifigest.com

Numero d'Iscrizione al Registro delle imprese e Codice Fiscale: 03712110588

Capitale sociale euro 16.532.527,00 i.v.

Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 5485.

Capogruppo del Gruppo Bancario "Ifigest", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3185.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Intermediario autorizzato all'esercizio dei servizi bancari e di investimento di collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, gestione individuale di portafoglio di investimento e consulenza in materia di investimenti dalla Banca d'Italia con delibera del 19 aprile 2001.

Autorità di controllo: Banca d'Italia, Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – www.bancaditalia.it.

CHE COS'E' IL "SUPERBONUS, ECOBONUS ED ALTRI BONUS"

Nel presente Foglio Informativo con il termine "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus" si intendono tutte le agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi edilizi di cui agli artt. 119 - 121 previsti dal DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020 (c. d. "Decreto Rilancio"), dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16bis e 16ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219 e loro successive modifiche e integrazioni.

Per quanto concerne specificatamente il "Superbonus", l'ambito di applicazione è declinato sulla base dei soggetti che sostengono le spese, della tipologia di immobile interessato dall'intervento e dalla tipologia di interventi effettuati.

I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali del "Superbonus" sono coloro che possiedono, o che detengono l'immobile sulla base di un titolo idoneo, a condizione che ne sostengano le relative spese e che rientrano nelle seguenti categorie:

- i condomini (*rectius* i soggetti che detengono o possiedono parti comuni di edificio ai sensi dell'articolo 1117 del Codice civile);
- le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7 della legge n. 383/2000;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Le tipologie di intervento che danno luogo all'incremento al 110% dell'aliquota di detrazione sono individuate dall'articolo 119 del DL n. 24 del 2020 e suddivise tra:

- Interventi **trainanti**, ovvero interventi indispensabili ai fini dell'attivazione del meccanismo del Superbonus 110% (involucro edilizio, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, riduzione rischio sismico);
- Interventi **trainati**, ovvero interventi che se effettuati congiuntamente con un intervento trainante danno luogo al Superbonus 110% (interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del DL 63/2013, i.e. installazione di finestre comprensive di infissi, pannelli o schermature solari).

Il beneficio fiscale avrà luogo a condizione che le relative spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2025 con le modalità e le scadenze previste dalla normativa per i differenti soggetti e immobili e che le unità immobiliari oggetto dell'intervento non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 nonchè nella categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

L'articolo 121 del c.d. Decreto Rilancio riconosce ai soggetti che hanno sostenuto negli anni dal 2020 al 2025 spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, la facoltà di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:

- Un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (c.d. "sconto in fattura");
- Cessione di un credito di imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni (c.d. "cessione diretta").

I tempi di utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione dipendono dalla tipologia dei lavori effettuati; più in particolare, l'utilizzo avverrà:

- per i Superbonus al 110% : in 5 quote annuali, ridotte a 4 per le spese sostenute a partire dal 2022;
- per gli interventi cd. Sismabonus ex DL 63/2013 (effettuati non in connessione con gli interventi Superbonus), e per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti con spese sostenute nel 2022: in 5 quote annuali;
- per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): in 10 quote annuali.

Che cos'è l'apertura di credito in conto corrente correlata all'esecuzione di interventi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (conv. nella L. n. 77/2020)

L'apertura di credito in conto corrente correlata all'esecuzione di interventi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (convertito nella L. n. 77/2020) è un contratto mediante il quale la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, dandogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata oltre la disponibilità, allo scopo di eseguire interventi edilizi che rientrano nei crediti agevolabili ai sensi degli artt. 119 - 121 previsti dal DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020 (c. d. "Decreto Rilancio"), dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16bis e 16ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219 e loro successive modifiche e integrazioni.

Il Cliente può utilizzare in una o più volte questa somma per pagare i lavori che danno diritto ai benefici fiscali; le somme derivanti dalla cessione del credito fiscale dovranno essere utilizzate per estinguere la linea di credito concessa.

Per l'erogazione dell'affidamento il Cliente deve essere titolare presso la Banca di un "conto corrente correlato all'esecuzione degli interventi di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020" e aver sottoscritto il contratto di "cessione pro soluto del credito/i di imposta" o la "proposta di accordo preventivo per la cessione pro soluto del credito/dei crediti di imposta".

Per ulteriori informazioni relative alla cessione del credito di imposta derivante dall'esecuzione di interventi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (convertito nella L. n. 77/2020) si rimanda al foglio informativo dedicato nella sezione "Trasparenza" del sito: www.bancaifigest.com o in filiale.

Rischi dell'operazione a carico del Cliente

I principali rischi legati all'operazione risultano i seguenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre condizioni) ove contrattualmente previsto;
- Rischi legati al tasso indicizzato: l'aumento imprevedibile degli interessi a seconda dell'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto;
- Qualora non dovessero verificarsi le condizioni sospensive previste nel contratto di "cessione pro soluto del credito/i di imposta" le parti si danno reciprocamente atto della risoluzione del Contratto limitatamente al Credito/ai Crediti che non risultino già nel cassetto fiscale della Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il costo complessivo di un'operazione di apertura di credito in conto corrente dipende da alcuni parametri: è di solito superiore al solo tasso debitore, cioè al tasso di interesse richiesto dal soggetto che concede la somma di denaro.

Per consentire ai Clienti un semplice confronto dei costi delle operazioni di finanziamento offerto dagli intermediari è stato introdotto il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).

Di seguito si riportano le condizioni di base per la concessione di una apertura di credito in conto corrente finalizzata al sostenimento delle spese correlate ad interventi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (convertito nella L. n. 77/2020).

Per quanto riguarda le condizioni del conto corrente sul quale regola l'apertura di credito si rimanda al Foglio Informativo "Conto corrente correlato all'esecuzione di interventi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (convertito nella L. n. 77/2020)".

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO		
ESEMPIO		TAEG*
Accordato	€ 1.500	10,88%
Utilizzato	€ 1.500	
Durata dell'affidamento	18 mesi	
Tasso debitore Nominale annuo	8,50 %	
Spese collegate all'erogazione del credito	0,50 % trimestrale [max € 125 trimestrale]	
<p>I costi riportati nella tabella sono orientativi. Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento denominato Documento di sintesi e, nel caso in cui l'affidamento rientri nel credito ai consumatori il documento denominato Informazioni europee di base sul credito ai consumatori.</p> <p>Concorrono alla determinazione del TAEG il tasso debitore annuo, la commissione omnicomprensiva sul fido accordato e le spese connesse alla gestione del "conto corrente correlato all'esecuzione di interventi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (convertito nella L. n. 77/2020)", per le quali si rimanda al relativo Foglio Informativo. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.</p>		

	Voci	COSTI
	Importo massimo finanziabile	Di norma pari al minor valore tra le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi aventi le caratteristiche necessarie ai fini della fruizione del credito d'imposta previsto dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (convertito nella L. n. 77/2020) e il corrispettivo pagato dalla Banca per l'acquisto di tali crediti.
	Durata del contratto di credito	L'apertura di credito concessa dalla Banca è a tempo determinato con durata massima 18 mesi
	Garanzie accettate	Garanzie reali o personali in funzione del merito creditizio determinato dalla Banca.
	Valute disponibili	Euro

TASSI E CONDIZIONI DISPONIBILI	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Euribor 3 mesi su base 365 ¹ + spread 8,50%
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra fido	Euribor 3 mesi su base 365 ² + spread 10%
	Tasso di mora	Pari al tasso contrattualmente stabilito per gli utilizzi extra fido
	Commissione trimestrale per la messa a disposizione dei fondi [o commissione onnicomprensiva trimestrale]	0,50% (max Euro 125,00)
	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	Non prevista
CAPITALIZZAZIONE	Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).
	Periodicità di conteggio interessi debitori	Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o all'estinzione del rapporto
	Esigibilità interessi	1° marzo dell'anno successivo in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto
	Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	Trimestrale
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Istruttoria	Non previste
	Conto corrente	All'atto della stipula dell'apertura di credito è necessario disporre di un conto corrente presso Banca Ifigest su cui canalizzare le operazioni contabili relative al finanziamento. Per le relative condizioni economiche si rimanda al Foglio Informativo relativo al "conto corrente correlato all'esecuzione di interventi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (conv. nella L. n. 77/2020)".

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in contro corrente, può essere consultato in Filiale e sul sito internet www.bancaifigest.it.

¹ Come rilevato da "Il Sole 24ore" del primo giorno lavorativo di ogni mese con riferimento all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente. Nel caso in cui i parametri di indicizzazione alla data di osservazione dovessero risultare inferiori a zero, i predetti parametri assumeranno un valore comunque pari a zero e, pertanto, sarà applicato un tasso di interesse in ogni caso pari allo spread, fermi restando i limiti discendenti dalla L. 7 marzo 1996, n. 108. Qualora dovesse venir meno la pubblicazione dei parametri di indicizzazione, la banca potrà procedere alla variazione dei tassi anche in senso sfavorevole facendo riferimento a parametri alternativi equiparabili all'indice di riferimento indicato, che verranno concordati tra le parti.

² Cfr. nota 1.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO**[Euribor 3 mesi/365*]**

Data	Valore
01/03/2023	2,782
01/04/2023	3,080
01/05/2023	3,310
01/06/2023	3,511
01/07/2023	3,627

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

La Banca si riserva la possibilità di acquisire ulteriori garanzie reali o personali in funzione del merito creditizio determinato in fase di istruttoria. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente in filiale.

RECESSO E RECLAMI**Recesso**

Il Cliente può recedere in ogni momento e senza spese dal contratto di apertura di credito anche prima della Scadenza, in presenza di una giusta causa, previo pagamento alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni.

Se il Cliente riveste la qualità di "consumatore" ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la Banca può recedere dal contratto di apertura di credito in conto corrente a tempo determinato correlata all'esecuzione di interventi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (convertito nella L. n. 77/2020), ridurre l'ammontare o sospendere l'utilizzo del credito anche prima della Scadenza e senza preavviso, in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, cod.civ., inviando al Cliente una comunicazione per lettera raccomandata e/o PEC all'indirizzo segreteria.ifest@legalmail.it.

Se il Cliente non riveste la qualità di "consumatore" ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la Banca può recedere in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa, dall'apertura di credito, oppure ridurre l'ammontare o sospendere l'utilizzo, inviando al Cliente una comunicazione per lettera raccomandata e/o PEC all'indirizzo segreteria.ifest@legalmail.it.

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto intrattenuto con la Banca regolato dal contratto di apertura di credito in conto corrente a tempo determinato correlata all'esecuzione di interventi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (convertito nella L. n. 77/2020), il Cliente potrà consegnare il proprio reclamo scritto motivato allo sportello della filiale della Banca presso il quale è intrattenuto il rapporto, ovvero inviare tale reclamo all'Ufficio Compliance della Banca mediante posta ordinaria presso la sede legale della Banca o mediante posta elettronica all'indirizzo compliance@bancaifest.it o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo email segreteria.ifest@legalmail.it. L'Ufficio Compliance della Banca provvederà a riscontrare il reclamo del Cliente entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, inoltre, può attivare il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 17/1/2003, n° 5 avanti il "Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR". Tale procedimento potrà essere attivato secondo le modalità indicate nel sito internet di tale Organismo.

LEGENDA

Accordato	Importo del credito concordato con il cliente per un dato periodo di riferimento
Cedente	Il titolare del credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa
Cessionario	La Banca che acquista il credito
Commissione di istruttoria veloce	Commissione dovuta a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione omnicomprensiva	E' una spesa omnicomprensiva per il servizio reso dalla Banca per la messa a disposizione immediata dei fondi per tutto il periodo di durata dell'affidamento, proporzionale all'importo e alla durata effettiva del medesimo
Credito	Il credito d'imposta sorta ai sensi della normativa vigente
Ecobonus	Interventi di efficienza energetica previsti dall'Art. 14, c. 1, D.L. 63/2013
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	E' il tasso di interesse medio al quale le banche prestano denaro ad altre banche. E' un tasso di interesse interbancario, che assieme allo spread, concorre a determinare il costo complessivo del finanziamento.
Sconfinamento extra-fido	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido");
Sismabonus	Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall'Art. 16, c. 1bis, D.L. 63/2013.
Spread	Maggiorazione o riduzione applicata ai parametri di indicizzazione o di riferimento
Superbonus	Specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni, ridotta a 4 anni per le spese sostenute a partire dal 2022.
Tasso Annuo Effettivo Globale [TAEG]	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le commissioni per la messa a disposizione delle somme. Nell'esempio di "quanto può costare il fido", il TAEG è stato calcolato assumendo che il credito abbia durata pari a tre mesi durante i quali l'affidamento di € 1.500,00 viene utilizzato per intero per tutta la durata e la periodicità di liquidazione sia trimestrale.
Tasso Debitore Annuo Nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio [TEGM]	Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente
Utilizzato	Importo del credito effettivamente erogato al cliente per un dato periodo di riferimento (il cliente può decidere di utilizzare in tutto o in parte il credito accordato)
Recesso	Diritto di un soggetto di ritirarsi unilateralmente da un rapporto giuridico, senza che la controparte possa opporsi
Reclamo	Ogni atto con cui un Cedente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un'omissione.

Il documento è consultabile anche sul nostro sito web all'indirizzo: <http://www.bancaifigest.com>